

Istruzioni per la presentazione della domanda di rilascio, proroga e duplicato della carta d'identità

La carta d'identità è un documento personale di riconoscimento e di viaggio che nei Paesi dell'Unione Europea svolge la stessa funzione del passaporto abrogato per i Paesi EU. Essa è dunque valida sia per il soggiorno in Germania (art. 2 della Legge federale sull'immigrazione) che per la circolazione nei Paesi dell'Unione Europea in base alla Direttiva UE 2004/38 e possiede una validità che cambia in base alle tre fasce di età: 0-3 anni (validità 3 anni), 4-18 anni (validità 5 anni) e per maggiorenni (validità 10 anni).

NOVITA' SULLA SCADENZA: Le carte d'identità rilasciate o prorogate dopo il 10/02/2012, data di entrata in vigore del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, avranno una validità corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza prevista.

La richiesta può essere presentata di persona, tramite terzi oppure per posta presso questo Consolato Generale.

La carta d'identità dovrà essere sempre ritirata di persona dal richiedente a partire dai 12 anni di età, mentre i minori di 12 anni vanno accompagnati almeno da un genitore.

In alternativa, coloro che, oltre alla cittadinanza italiana, possiedono inoltre quella tedesca, possono richiedere il documento d'identità tedesco (Personalausweis, Kinderreisepass, Reisepass) presso il Comune tedesco. Sono doppi cittadini coloro che:

- figli di genitore italo-tedesco
- figli di un genitore italiano ed un genitore tedesco
- figli nati in Germania dopo il 1° gennaio 2000 con genitori solo italiani e residenti in Germania da almeno 8 anni
- figli naturalizzati tedeschi ai sensi dell'accordo bilaterale del 22.12.2002 tra Italia e Germania

L'emissione della carta d'identità italiana può essere richiesta anche presso il proprio Comune AIRE di competenza in Italia.

Proroga

La validità delle carte d'identità emesse dal 25 giugno 2003 in poi può essere estesa gratuitamente a scadenza decennale previa acquisizione del nulla osta previsto dal competente Comune AIRE in Italia. Anche in questo caso occorre l'atto di assenso (v. "modulistica") da parte dell'altro genitore o di chi ne ha legalmente assunto la potestà genitoriale (ad esempio: Autorità minorile – v. "modulistica").

Duplicato

Il rilascio del duplicato può essere richiesto nel caso in cui l'attuale carta d'identità prorogabile - vale a dire emessa dal 25 giugno 2003 in poi - risulti **deteriorata**, **smarrita** o **rubata**. In tali casi alla richiesta di emissione va allegata la carta d'identità deteriorata, ossia la denuncia di smarrimento/furto del documento (v. "modulistica"), applicando le medesime condizioni per i figli minorenni di cui sopra.

Requisiti generali per il rilascio della carta d'identità:

- a) Il modulo di domanda per l'emissione della carta d'identità debitamente compilato e firmato
- b) Fotocopia dell'attuale documento di riconoscimento
- c) Quattro fotografie in formato tessera identiche, recenti e con caratteristiche biometriche
- d) Euro 5,61 per il rilascio oppure Euro 10,77 per il duplicato.
Il pagamento può essere effettuato in contanti presso questo Consolato Generale o mediante bonifico bancario (vedi istruzioni sul sito www.consfrancoforte.esteri.it).
- e) In presenza di figli minori, compresi quelli nati fuori dal matrimonio, è **indispensabile** la dichiarazione di assenso dell'altro genitore, nonché copia del suo documento di identità firmato. Anche nel caso in cui il richiedente fosse titolare esclusivo della potestà genitoriale ("alleiniger Inhaber des Sorgerechts"), occorre tale consenso per iscritto
- f) In caso di assoluto rifiuto dell'assenso: Dichiarazione sostitutiva elencandone le ragioni, fotocopia dell'atto di tutela ed affidamento dei figli, oppure della sentenza di divorzio, dalla quale si evincono indirizzo/numero di telefono dell'altro genitore ed eventuali omissioni riguardanti gli obblighi alimentari nei confronti del minore, nonché eventuale ulteriore documentazione comprovante l'impossibilità di ottenere l'assenso richiesto. Qualora le motivazioni per il mancato consenso risultassero non giustificate, il Consolato Generale può disporre l'emissione del documento mediante apposito decreto consolare.

IMPORTANTE: Il rilascio della carta d'identità potrà avvenire di norma solo previa autorizzazione da parte del competente Comune AIRE in Italia. Il periodo di attesa si determina in base al numero delle richieste presenti, nonché ad eventuali ritardi nelle risposte da parte dei Comuni oppure a causa di discrepanze/assenze dei dati anagrafici del richiedente.

ATTENZIONE: Il Consolato Generale declina ogni responsabilità per documentazione e/o denaro inviati per posta.